

PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
(Estensore: CARDINALI)

Roma, 19 dicembre 2017

Sui disegni di legge:

(2977) Deputati DECARO ed altri. - Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, approvato dalla Camera dei deputati

(1451) VACCARI ed altri. - Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica

(2462) CONSIGLIO. - Norme per lo sviluppo della mobilità ciclistica, per la promozione dell'uso della bicicletta e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, considerato che il disegno di legge n. 2977, adottato come testo base dalla Commissione competente, è finalizzato a promuovere e sviluppare l'uso trasportistico della bicicletta sia per gli spostamenti quotidiani (casa, scuola, lavoro e servizi), sia per le attività turistico-ricreative (cicloturismo), mediante la realizzazione di un sistema organico e adeguato di infrastrutture di rete e di servizi, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l'attività turistica;

considerato, in particolare, che:

- gli articoli 1 e 2 stabiliscono l'oggetto e le finalità del disegno di legge, nonché le definizioni utilizzate;

- l'articolo 3 prevede l'adozione del Piano generale della mobilità ciclistica, come parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica;

- l'articolo 4 stabilisce che, nell'ambito del predetto Piano generale, è individuata la Rete ciclabile nazionale denominata «Bicitalia», che costituisce la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea «EuroVelo»;

- l'articolo 5, in coerenza con i predetti Piani, prevede l'adozione da parte delle regioni, nell'ambito delle proprie competenze, dei Piani regionali della mobilità ciclistica;

- l'articolo 6 stabilisce che i comuni e le città metropolitane adottano i Piani urbani della mobilità ciclistica, denominati «biciplan», quali piani di settore dei Piani urbani della

Al Presidente
della 8^a Commissione permanente
S E D E

mobilità sostenibile (PUMS), finalizzati a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessari a promuovere e intensificare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative e a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni;

- secondo l'articolo 7, le città metropolitane e le province definiscono gli interventi di pianificazione finalizzati a promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, in coerenza con i citati Piani regionali e comunali;

- in base all'articolo 8, i comuni possono prevedere, in prossimità di aeroporti, di stazioni ferroviarie, di autostazioni, di stazioni metropolitane e di stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri, la realizzazione di velostazioni, ossia di centri per il deposito custodito di biciclette, l'assistenza tecnica e l'eventuale servizio di noleggio;

- l'articolo 9 reca le conseguenti modifiche al codice della strada;

- l'articolo 10 dispone ai fini della copertura finanziaria;

- l'articolo 11 stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della legge e della legge n. 366 del 1998, nella quale indica anche l'entità delle risorse finanziarie stanziata e spese a livello locale, regionale, nazionale e dell'Unione europea per la realizzazione degli interventi. A tal fine, le regioni presentano una relazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sullo stato di attuazione degli interventi, sulla loro efficacia, sull'impatto sui cittadini e sulla società, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare l'efficacia degli interventi previsti dal piano regionale della mobilità ciclistica nel rispettivo territorio;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e si pone in linea con le politiche dell'UE per la sostenibilità urbana, dei trasporti e dell'ambiente, come riaffermate nella comunicazione della Commissione europea COM(2017) 283 su "L'Europa in movimento - Un'agenda per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti", ove si considera positivamente la promozione dell'uso della biciclette. Si segnala, inoltre, la proposta di regolamento COM (2017) 548, che modifica il regolamento (CE) n. 1371/2007, prevede di rafforzare il diritto dei passeggeri ferroviari di accedere ai convogli con la propria bicicletta,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Valeria Cardinali

Al Presidente
della 8^a Commissione permanente
S E D E